

Codice A2015A

D.D. 6 luglio 2026, n. 299

D.Lgs. 152/2006 art. 19 e LR 13/2023 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e contestuale Valutazione d'incidenza, inerente il progetto "Riqualificazione/ riconversione area del sito olimpico del Bob, dello Slittino e dello Skeleton", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO) - cat. B.8.t), Pos. 2026-12/VIA-VER.



ATTO DD 299/A2015A/2026

DEL 06/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 19 e LR 13/2023 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e contestuale Valutazione d'incidenza, inerente il progetto "Riqualificazione/ riconversione area del sito olimpico del Bob, dello Slittino e dello Skeleton", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO) – cat. B.8.t), Pos. 2026-12/VIA-VER.

Premesso che:

- in data 18 maggio 2026, con successivi perfezionamenti in data 20 e 22 maggio 2026, la Società di Committenza Regione Piemonte SpA ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di avvio del procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, e contestuale Valutazione d'incidenza, relativamente al progetto denominato: *"Riqualificazione/riconversione area del sito olimpico del Bob, dello Slittino e dello Skeleton"*, localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO);

- il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze *"On-line"*, di cui alla DGR n. 15-8403 dell'8 aprile 2024, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all'articolo 19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

- il progetto originale per la realizzazione dell'impianto di bob, slittino e skeleton, nell'ambito degli interventi per i XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006, rientrava nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA secondo quanto riportato dalla DGR n. 45 del 9 aprile 2001 *"Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006"*;

- il progetto presentato, che prevede la dismissione completa dell'infrastruttura da bob esistente (per uno sviluppo lineare di circa 1,7 km) e di alcuni edifici annessi, comprese le opere strutturali e gli impianti tecnologici associati, nonché la successiva attuazione di un programma organico di

ripristino morfologico e di rinaturalizzazione dell'area interessata, rientra nella categoria progettuale B.8.t) *“Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o all'allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A)”*;

- il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 5 della LR 13/2023, verificate la natura e le caratteristiche dell'intervento, ha individuato nel Settore *“Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica”*, della Direzione *“Cultura, Turismo, Sport e Commercio”*, la struttura regionale responsabile del presente procedimento. Ha inoltre individuato, quali strutture regionali interessate all'istruttoria, le Direzioni *“Ambiente, energia e territorio”*; *“Agricoltura e cibo e Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica”*; in relazione alle rispettive componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze per l'approccio integrato all'istruttoria.

Dato atto che il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale:

- in accordo con i competenti uffici del Settore procedente ed a seguito della verifica della completezza della documentazione presentata di cui al comma 2, articolo 19 del D.Lgs. 152/2006, non ha ritenuto necessario procedere alla richiesta di integrazioni;

- ha pubblicato sul sito web della Regione Piemonte, in data 25 maggio 2026, l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, a seguito del quale, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni;

- ha dato avvio al procedimento con la comunicazione agli Enti territorialmente competenti dell'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione progettuale, con nota prot. n. 10090/A2015A del 26 maggio 2026.

Considerato che:

- il Responsabile del procedimento ha convocato, con nota prot. n. 10249/A2015A del 27 maggio 2026, la riunione dell'Organo Tecnico Regionale per il giorno 10 giugno 2026, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte;

- è stata indetta la Conferenza di Servizi istruttoria, in data 11 giugno 2026, ai fini dell'effettuazione con i soggetti interessati di cui all'articolo 9 della LR 13/2023 dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento;

- nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti contributi, pareri o assensi comunque denominati, pervenuti da parte dei componenti dell'Organo Tecnico Regionale e dei soggetti interessati:

- Direzione Ambiente, Energia e Territorio, con nota prot. n. 12107/A2015A del 19-06-2026.
- Direzione Agricoltura e cibo, con nota prot. n. 11695/A2015A del 15-06-2026.
- ARPA Piemonte, con nota prot. n. 12084/A2015A del 19-06-2026.
- Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, con nota prot. n. 11883/A2015A del 17-06-2026.
- Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 12085/A2015A del 19-06-2026.
- S.M.A.T. SpA, con nota prot. n. 12083/A2015A del 19-06-2026.

Rilevato che:

- le criticità ambientali, riguardanti l'intervento in progetto ed evidenziate nel corso dell'istruttoria, risultano contenute e possono comunque essere risolvibili mediante l'osservanza di specifiche condizioni ambientali, da attuarsi nelle successive fasi progettuali dell'opera;
- le stesse condizioni ambientali, specificate nell'Allegato A alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale, verranno verificate nelle fasi di progettazione definitiva/esecutiva, pertanto, sarà cura del Responsabile del procedimento disporre in tali fasi la verifica delle stesse, secondo la procedura prevista dall'articolo 28 del D.Lgs. 152/2006;
- le Amministrazioni ed i Soggetti competenti per territorio, che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva pertinenza nel rispetto di quanto disposto dal citato articolo 28 del D.Lgs. 152/2006, sono tenute a collaborare con l'Autorità competente, ai fini della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali vincolanti riportate nel citato Allegato A.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica indicati nell'allegato V del D.Lgs. 152/2006, di escludere il progetto in questione dalla Valutazione di Impatto Ambientale cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali richieste e dettagliatamente illustrate nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Tutto ciò premesso e considerato:

- viste le risultanze dell'istruttoria svolta dall'Organo Tecnico Regionale ed i pareri e i contributi tecnici acquisiti;
- preso atto del parere dell'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, per cui gli interventi in oggetto non dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto sono valutati non suscettibili di generare incidenze negative significative, poiché collocati ad una distanza tale da non generare effetti, neppure indiretti, sulle specie, sugli habitat, sugli habitat di specie ed in generale sull'integrità del *Sito Rete Natura 2000 IT1110026 "Champlas – Colle del Sestriere"*;
- in accordo con il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto e attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE e s.m.i.;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990, - "Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- D.Lgs. n. 152/2006 recante - "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 42/2004 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- LR 45/1989 - "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 " e s.m.i.;
- LR 23/2008 - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- LR 13/2023 - "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)" e s.m.i.;
- DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024 recante "Legge regionale 13/2023, articolo 5, comma 4. Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA). Revoca della DGR n. 21-27037 del 12 aprile 1999, della DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e della DGR n. 26-7197 del 12 luglio 2023 " e s.m.i.;

determina

- di non assoggettare, per le ragioni espresse in premessa, il progetto della Società di Committenza Regione Piemonte SpA *"Riquilificazione/riconversione area del sito olimpico del Bob, dello Slittino e dello Skeleton"*, localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO), alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente all'osservanza delle condizioni ambientali vincolanti ai fini della realizzazione dell'intervento, dettagliatamente riportate nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da recepirsi nelle successive fasi di progettazione delle opere;

- di prendere atto del parere dell'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, per cui gli interventi in oggetto non dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale;

- di definire l'efficacia temporale del presente provvedimento, ai sensi del comma 10 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e dei procedimenti autorizzatori necessari;

- di dare atto che il proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza prima del prosieguo dell'iter autorizzativo;

- di dare atto che la presente determinazione concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità,

sia in fase di costruzione sia in fase di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore;

- di dare atto, inoltre, che copia della presente determinazione verrà trasmessa al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 7 della LR 13/2023 e verrà pubblicata sul sito web di Regione Piemonte ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. 152/2006;

- di dare atto altresì che verranno trasmessi al proponente tutti i pareri pervenuti, in modo da poterne avere conoscenza ai fini della redazione del progetto esecutivo, anche se non strettamente inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto e, in seconda istanza, presso il Consiglio di Stato oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica)
Firmato digitalmente da Germano Gola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DD_All_A_VER-VIA_Bob_Cesana.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato A

Procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA e contestuale Valutazione d'incidenza del progetto: "Riqualificazione/ riconversione area del sito olimpico del Bob, dello Slittino e dello Skeleton", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO). Proponente soc. "SCR Piemonte" SpA, Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di esclusione della fase di Valutazione di VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006.

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei termini indicati alla sezione 2, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>

Le Amministrazioni ed i soggetti competenti per territorio che hanno fornito osservazioni, per i profili di rispettiva pertinenza, sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali riportate successivamente.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA Piemonte il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2 della LR 13/2023, il proponente dovrà comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso con congruo anticipo, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, in relazione all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Allegato A

Procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA e contestuale Valutazione d'incidenza del progetto: "Riqualificazione/ riconversione area del sito olimpico del Bob, dello Slittino e dello Skeleton", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO). Proponente soc. "SCR Piemonte" SpA, Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

Le condizioni previste per la realizzazione degli interventi, inerenti gli eventuali titoli abilitativi, sono controllate mediante le modalità previste dalle relative disposizioni di Settore da parte delle corrispettive Amministrazioni competenti per materia.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

2.1 Biodiversità - Mitigazioni e recuperi ambientali

- Per gli interventi di inerbimento, al fine di garantire l'impiego di specie ed ecotipi locali e salvaguardare il patrimonio genetico della flora locale, facilitando la rinaturalizzazione e permettendo il ripristino delle superfici con un corteggio floristico già adattato alla stazione, è necessario l'utilizzo del fiorume locale in quanto, come dimostrato dal Progetto "PRA' DA SMENS - Realizzazione di filiere corte piemontesi per la raccolta di sementi autoctone in praterie permanenti e loro impiego diretto per la rivegetazione" (PSR 2014-2020 Regione Piemonte - Misura 16 - Operazione 16.1.1). Non sussistono problemi di stagionalità per gli interventi e sono disponibili diversi prati donatori in zone limitrofe (vd. progetti in Alta Val di Susa e Chisone, dove per inerbimenti anche estesi, è stata utilizzata la tecnica del fiorume), in alternativa, si può procedere alla determinazione e classificazione di nuove superfici di spazzolatura secondo le linee guida del medesimo progetto.
- Al fine di garantire il successo degli interventi di recupero ambientale proposti, la documentazione progettuale dovrà essere corredata di un **piano di manutenzione delle aree interferite dai lavori** che dovrà essere di durata non inferiore a 5 anni, comprensivo anche specifiche previsioni e clausole relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori. In particolare il piano di manutenzione per i primi 3 anni dovrà garantire la sistemazione di eventuali fallanze e nei successivi 2 anni sarà necessario prevedere sfalci periodici al fine di garantire un migliore accostamento delle graminacee.

Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: EGAP Alpi Cozie; ARPA Piemonte; Regione Piemonte (Organo Tecnico Regionale).

3. Considerazioni generali, misure supplementari e indicazioni di cantiere

3.1 Considerazioni generali

È opportuno che venga presentata la riqualificazione complessiva di tutte le strutture presenti in sito, anche di quelle che non sono attualmente oggetto di valutazione, ma per le quali dovrebbero

Allegato A

Procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA e contestuale Valutazione d'incidenza del progetto: "Riqualficazione/ riconversione area del sito olimpico del Bob, dello Slittino e dello Skeleton", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO). Proponente soc. "SCR Piemonte" SpA, Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

esistere delle ipotesi di riqualficazione (demolizione e rinverdimento, in continuità con il progetto in esame, o riutilizzo e rifunzionalizzazione per attività anche diverse da quelle originarie, etc) e specificando le motivazioni per cui non vengono ricomprese nell'attuale progetto.

Qualora la futura riqualficazione preveda successivamente la demolizione anche delle ulteriori installazioni che al momento restano in loco, sarà necessario chiarire il criterio di priorità con cui sono state operate le scelte delle strutture da demolire: ferma restando l'urgenza logistica e paesaggistica dello smantellamento dell'intera pista da bob.

Per quanto riguarda gli ulteriori manufatti (edifici ad uso vario e strada di accesso), sembra più ragionevole, considerando come finalità la completa rinaturalizzazione dell'area, procedere a liberare le aree partendo da monte e procedendo verso valle, in modo da ridurre la superficie che resta interessata dai reliquati olimpici e restituendo all'ambiente naturale la parte più alta del sito. Non risulta infatti motivata la scelta di mantenere il manufatto di monte della partenza del bob maschile, privilegiando la demolizione degli edifici posti più a valle.

Per la corretta gestione del Piano di Manutenzione e della futura gestione agro-pastorale dell'area, la quale permetterebbe un ripristino ottimale della biodiversità prato-pascoliva, si ritiene opportuno chiarire i rapporti di proprietà, possesso e concessione.

In merito agli aspetti idrologici, si ritiene fondamentale che, oltre a garantire che il ruscellamento superficiale allontani le acque dall'impronta dell'U-beam, sia verificato che le infiltrazioni d'acqua comunque presenti nel sottosuolo (acque che si infiltrano in caso di eventi meteorici o falde superficiali o sospese) non inneschino situazioni di instabilità della struttura.

Si immaginano principalmente due tipi di problemi: il riempimento dell'U-beam con materiale granulare ad alta permeabilità può creare un'azione di richiamo per l'acqua circolante nel sottosuolo ed attivare una via preferenziale di scorrimento che potrebbe creare situazioni di criticità all'intero sistema (dilavamento dei materiali posti come riempimento e spinte idrauliche inattese).

La soluzione di porre dei setti con la funzione di impedire l'eccessiva mobilità del materiale potrebbe invece creare situazioni di ristagno delle acque all'interno della "vasca" creata dall'U-beam creando habitat che favoriscono la proliferazione di vegetazione specifica, differente da quella presente nel contesto circostante, che potrebbe rendere nuovamente leggibile sotto un profilo paesaggistico la traccia dell'infrastruttura che invece si voleva eliminare.

3.2 Biodiversità

Si evidenzia che la DGR n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 e s.m.i. è stata aggiornata con la DGR n. 14-85 del 2 agosto 2024 e s.m.i. "Decreto Legislativo 230/2017: Approvazione della "Strategia Regionale di contrasto alle specie esotiche invasive", degli "Elenchi (Black List) delle specie animali esotiche invasive del Piemonte" e con l'aggiornamento degli "Elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte" di cui alla DGR n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022" alle quali è opportuno fare riferimento nelle successive fasi di progettazione.

Considerato che una parte del terreno sulla quale verranno effettuate le semine sarà importato "ex-situ", questa pratica dovrà essere attentamente monitorata, così come le operazioni cantierili, in quanto sia il materiale "ex-situ", quanto i mezzi d'opera, possono essere delle fonti di immissione di specie esotiche e specie alloctone invasive. A tal fine si suggerisce la predisposizione di un Piano di Monitoraggio che preveda sopralluoghi scanditi nel tempo al fine di vigilare sul possibile ingresso di specie alloctone ed eventualmente intervenire tempestivamente.

Allegato A

Procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA e contestuale Valutazione d'incidenza del progetto: "Riqualificazione/ riconversione area del sito olimpico del Bob, dello Slittino e dello Skeleton", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO). Proponente soc. "SCR Piemonte" SpA, Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

3.3 Aspetti paesaggistici

In merito agli aspetti paesaggistici di cui al d.lgs. 42/2004, si evidenzia che l'intervento interferisce con aree vincolate ma che rientra tra gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R. 31/2017, (categoria B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale). Nelle successive fasi procedurali tale autorizzazione risulta essere di competenza comunale ai sensi dell'art. 3 comma 2 della LR n. 32/2008.

3.4 Acque reflue e meteoriche

In merito alle attività di cantiere, si ricorda che eventuali scarichi di acque reflue che si origineranno durante la realizzazione delle opere, come noto, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente, sia qualora recapitino in pubblica fognatura (esclusi i reflui domestici) sia in recettori diversi (strati superficiali del sottosuolo, acque superficiali).

Inoltre, qualora nel corso della realizzazione dei lavori in argomento si svolgano attività indicate all'art. 7 del D.P.G.R. n. 1/R/2006, dovrà essere redatto il *Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne*, che dovrà essere oggetto di specifica approvazione da parte dell'Ente competente.

In merito alle acque meteoriche, per il sito in cui ricade l'opera, parrebbe non sia prevista l'individuazione di superfici scolanti così come definite dal D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i., inoltre, valutato quanto trasmesso, parrebbe emergere che le acque di precipitazione si infiltrino nel terreno, non essendo né canalizzate né raccolte. L'unica fonte di possibili inquinamenti puntuali riguardanti il progetto in argomento, è riconducibile a potenziali sversamenti accidentali dai serbatoi dei mezzi in sosta durante interventi di realizzazione delle opere di smantellamento dell'impianto.

Nell'ambito della progettazione dovrà pertanto essere predisposto un idoneo disciplinare per la formazione/informazione del personale impiegato in caso di interventi di rimozione degli inquinanti derivanti da sversamenti accidentali. Si rammenta inoltre che durante i lavori eventuali immissioni su suolo non devono creare ruscellamenti, e comunque non devono creare un peggioramento dello stato qualitativo delle risorse idriche interessate.

Si deve inoltre tener conto del divieto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., di immissione diretta delle acque meteoriche in acque sotterranee e che dovranno essere inoltre verificati e rispettati eventuali regolamenti Comunali redatti ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.P.G.R. n. 1/R/2006.

Dovranno inoltre essere previsti accorgimenti, idonei a evitare fenomeni di ruscellamento superficiale e trascinamento di materiali all'interno delle fasce fluviali, al fine di prevenire alterazioni dei corpi idrici e garantire la conservazione delle condizioni ambientali esistenti.

Allegato A

Procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA e contestuale Valutazione d'incidenza del progetto: "Riqualificazione/ riconversione area del sito olimpico del Bob, dello Slittino e dello Skeleton", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO). Proponente soc. "SCR Piemonte" SpA, Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

Tali misure risultano essenziali per contenere il rischio di dispersione di sedimenti e sostanze inquinanti nei corsi d'acqua e per salvaguardare la qualità delle matrici ambientali interessate.

3.5 Qualità dell'aria

Per quanto concerne la valutazione degli impatti, dati i quantitativi di materiali da movimentare, il numero di mezzi coinvolti e la durata dei lavori, non può essere considerato trascurabile l'impatto delle attività di cantiere sulla componente aria, anche considerando che la zona oggetto di interesse presenta buone condizioni di qualità dell'aria di partenza. Gli interventi di mitigazione individuati sono pertanto fondamentali al fine di minimizzare il più possibile gli effetti sulla qualità dell'aria.

Si segnala, a titolo collaborativo, che nel capitolo 3.1 dello Studio preliminare ambientale relativo alla pianificazione regionale, si fa riferimento al Piano Regionale di Qualità dell'aria del 2019, mentre è necessario fare riferimento al Piano Regionale di Qualità dell'aria vigente (PRQA) approvato con DCR n. 18-28783 del 10 dicembre 2024.

Si richiede che le operazioni di adeguamento volumetrico dei materiali derivanti dalle demolizioni (conglomerati cementizi, bituminosi, metallici, etc...) attuate in loco, siano effettuate in maniera di ridurre al minimo le polveri aerodisperse attraverso procedure di bagnatura, nebulizzazione etc, limitando la velocità dei mezzi che trasportano materiali polverulenti e la contestuale copertura degli stessi.

3.6 Rumore

Si precisa che, nelle successive fasi autorizzative ed esecutive dell'intervento in progetto, dovrà essere predisposta una **documentazione previsionale di impatto acustico** completa.

Tale documentazione dovrà essere redatta in conformità con quanto previsto dalla DGR n. 9-11616 del 02 febbraio 2004 e dalla normativa vigente in materia, al fine di garantire il rispetto della disciplina acustica nazionale di cui alla Legge n. 447/1995 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Eventuali deroghe ai limiti acustici dovranno essere richieste e ottenute nel rispetto di quanto disposto dalla DGR n. 24-4049 del 27 giugno 2012, recante: *"Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee"*.

3.7 Rifiuti

- i codici EER delle diverse tipologie di rifiuti che si prevede di produrre in fase di demolizione, che saranno dettagliati maggiormente nella fase attuativa, saranno necessari anche ai fini della corretta gestione del deposito temporaneo che verrà individuato in un'area a servizio del cantiere che dovrà essere gestita secondo le modalità individuate dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006.
- Si ricorda che i rifiuti generati dalle operazioni di demolizione non possono essere gestiti come

Allegato A

Procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA e contestuale Valutazione d'incidenza del progetto: "Riqualficazione/ riconversione area del sito olimpico del Bob, dello Slittino e dello Skeleton", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO). Proponente soc. "SCR Piemonte" SpA, Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

sottoprodotti, ma andranno trattati sempre come rifiuti: anche l'utilizzo in cantiere per operazione di riempimento si configura come attività di recupero rifiuti da autorizzare.

- Nel corso delle operazioni di riempimento previste dal progetto, si raccomanda, di preferire aggregati riciclati ed "EoW" ai materiali naturali, laddove i primi presentino le caratteristiche tecniche richieste.

3.8 Bonifiche

Nelle operazioni di abbattimento degli edifici è compresa anche la rimozione delle centrali termiche che garantivano il riscaldamento dei locali. È necessario che sia chiarita la tipologia di centrali termiche e la fonte di alimentazione delle stesse per la produzione di calore.

Qualora si tratti di impianti alimentati a gasolio, occorre porre particolare attenzione alla presenza di serbatoi interrati e ad eventuali contaminazioni del suolo dovute a perdite o sversamenti.

Se presenti, i serbatoi devono essere bonificati, rimossi e smaltiti come rifiuti e devono essere effettuate analisi sul fondo scavo e pareti per la verifica del rispetto delle *Concentrazioni Soglie di Contaminazione* (CSC) di riferimento rispetto alla destinazione d'uso dell'area, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e, nel caso di superamento dei valori indicati, avviare le procedure previste dal medesimo Titolo V.

In merito al sistema di refrigerazione utilizzato per il funzionamento della pista da bob a NH₃ (ammoniaca) (L'impianto è rimasto in esercizio fino al 2012, anno in cui sono state eseguite le operazioni di completo travaso dell'ammoniaca presente nei serbatoi, seguite da un ciclo di lavaggio con azoto, finalizzato alla bonifica delle linee e dei contenitori), il proponente, S.C.R. Piemonte, dichiara al riguardo che: "A seguito degli interventi di travaso è stata trasmessa una comunicazione ufficiale al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, alla Prefettura di Torino (U.T.G. – Area V Protezione Civile), ad ARPA Piemonte e alla società Parcolimpico Srl.

Sulla base di quanto dichiarato dal proponente in relazione all'eventuale presenza di residui di ammoniaca (utilizzata come fluido refrigerante nel periodo di funzionamento dell'impianto), la presenza di questi nei serbatoi comporta un rischio non significativo, sia per la sicurezza delle persone sia per il potenziale impatto sull'ambiente esterno in caso di rilascio accidentale, pur rilevando che l'NH₃ non è classificato come composto contaminante, si evidenzia comunque la necessità che, in presenza di eventuali criticità o durante le operazioni di smantellamento/gestione delle componenti impiantistiche, siano adottate tutte le misure idonee a garantire adeguate condizioni di sicurezza per i lavoratori e a prevenire possibili rilasci accidentali nell'ambiente.

3.9 Amianto

- dato che l'area interessata dal progetto si sviluppa su un substrato roccioso costituito da *calcescisti* e intercalazioni di *calcarei cristallini*, *serpentiniti* ed *oficalci*, coperti in parte da depositi quaternari rappresentati principalmente da depositi di origine *detritico – colluviale*, nel caso in cui le attività e le opere di progetto dovessero interessare aree esterne e/o terreni con scavi e movimentazioni terre, sarà necessaria la presenza del geologo al fine di porre particolare attenzione ai materiali movimentati e valutare l'eventuale presenza di litologie con POMA (come riportato nella DGR n. 14-1010/2020);
- osservato che al par. 2.6.1 è indicato l'avvio a recupero di terre e rocce da scavo, per un quantitativo stimato di 13500 tonnellate, è necessario che venga precisata la relativa

Allegato A

Procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA e contestuale Valutazione d'incidenza del progetto: "Riqualificazione/ riconversione area del sito olimpico del Bob, dello Slittino e dello Skeleton", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO). Proponente soc. "SCR Piemonte" SpA, Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

origine per valutare la necessità di effettuare una loro caratterizzazione preventiva finalizzata ad accertare o escludere, anche analiticamente, la presenza di amianto.

Nel caso, dovranno essere poste in atto tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali finalizzate al contenimento del rischio specifico e dovrà essere attuato un piano di monitoraggio ambientale delle fibre di amianto aerodisperse esterno cantiere che tenga conto della presenza di recettori sensibili. Il piano di monitoraggio dovrà quindi essere preventivamente condiviso con ARPA Piemonte.

3.10 Aspetti faunistici

Al fine di incrementare la valenza di riconversione dell'area alla sua naturalità, ricostituendone la fruibilità da parte della fauna selvatica e di garantire così il ripristino della connettività ecologica, sarebbe opportuno valutare la necessità di opere volte a favorire il passaggio della piccola-media fauna (lepri, tassi, volpi...), quali la demolizione della recinzione perimetrale attualmente presente, per quanto possibile o il rialzo di almeno 30 cm della base della recinzione dal terreno con creazione di passaggi che interessino almeno il 10% della lunghezza complessiva, distribuiti in maniera omogenea (10 m ogni 100 m di recinzione).